

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 04.04.2017

Indice

Art. 1 Finalità

Art. 2 Classificazione

Art. 3 Requisiti per l'assegnazione di orti urbani

Art. 4 Bando di gara e criteri per l'assegnazione

Art. 5 Natura e durata della concessione

Art. 6 Conduzione dell'orto

Art. 7 Divieti - Obblighi

Art. 8 Tipologia delle unità coltivabili

Art. 9 Spese di concessione

Art. 10 Responsabilità

Art. 11 Modifiche al regolamento

Art. 12 Controlli e verifiche

Art. 13 Norme finali

Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

L'Amministrazione comunale in coerenza con il programma di intervento a favore dei cittadini, finalizzato a mantenere le persone nel loro tessuto sociale, a favorire le attività senza fini di lucro e ricreative, di stimolo alla partecipazione alla vita collettiva, nonché nell'ambito delle iniziative volte a promuovere la diffusione e la cultura del verde, dell'agricoltura biologica e la socializzazione delle persone, intende promuovere sul proprio territorio la realizzazione di orti urbani anche in aree abbandonate, al fine di ricucire e costruire elementi di paesaggio, anche con la finalità di sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.

Art. 2 Classificazione

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale situato all'interno del tessuto urbano e/o all'interno di parchi, giardini ed aree verdi cittadine;

Art. 3 Requisiti per l'assegnazione di orti urbani

Possono presentare domanda per l'assegnazione, con concessione in uso gratuito, di un orto urbano tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Cologno al Serio, da almeno 2 anni;
- avere un'età non inferiore ad anni 18;
- essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo;
- non aver ottenuto per un altro componente del proprio nucleo familiare, un altro orto urbano;
- non essere proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni coltivabili siti nel comune di Cologno al Serio o in quelli limitrofi;
- assumere l'impegno ad esibire, su richiesta, l'indicatore ISEE;
- avere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti.

Non possono essere concessi orti urbani a:

- agricoltori a titolo principale

La richiesta per l'assegnazione di un orto potrà essere presentata a seguito di apposito avviso che sarà pubblicato con cadenza temporale legata alla disponibilità delle aree.

Articolo 4 Bando di gara e criteri per l'assegnazione

Ai fini dell'assegnazione degli orti urbani sarà pubblicato uno specifico bando di gara, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le domande di assegnazione, redatte su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, dovranno essere presentate al Protocollo generale, entro la scadenza fissata nel bando. Il possesso dei requisiti indicati all'art.3 dovrà essere certificato all'atto della domanda, anche mediante autocertificazione.

Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e decadrà dall'eventuale concessione già conseguita.

La Commissione di gara per la formazione della graduatoria di assegnazione sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Settore Gestione del territorio.

Tale commissione sarà composta da 3 membri scelti tra personale degli uffici comunali ed avrà il compito di esaminare le domande dei cittadini per la concessione degli orti urbani, di redigere la graduatoria di assegnazione, nonché di dare la necessaria informazione pubblica sull'esito della gara.

Per la formulazione della graduatoria saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:

- numero di componenti della famiglia

- eventuale presenza di pensionati
- eventuale disoccupati o cassintegrati
- eventuale presenza di persone disabili
- del reddito ISEE da richiedere solo in occasione di riscontro di parità di punteggio nella graduatoria.

I lotti saranno assegnati partendo dal lotto nr. 1 sino ad esaurimento degli appezzamenti. Non è consentita la richiesta di cambio di lotto.

In caso di un numero di domande superiore alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria "di riserva" tra tutti gli aventi diritto. A tale graduatoria si attingerà per le future assegnazioni o in caso di decadenza anticipata dell'assegnazione. La graduatoria avrà validità quinquennale.

La nuova graduatoria sarà formata mediante l'apertura di un nuovo bando.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di destinare uno o più orti (individuati a parte) per iniziative sociali e/o ecologiche di particolare interesse pubblico.

Art. 5 Natura e durata della concessione

L'Amministrazione comunale, a seguito di espletamento del relativo avviso, procederà alla concessione in uso, che avrà la durata di tre anni. Alla scadenza, il concessionario potrà richiedere il rinnovo della concessione per lo stesso orto per altri tre anni, previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolare tenuta e modalità di conduzione dell'orto e a condizione che abbia proceduto al versamento delle quote concessorie relative alle precedenti assegnazioni, secondo le indicazioni del successivo art. 9.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da materiali, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.

La concessione viene a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiscono fuori dal territorio del Comune di Cologno al Serio.

La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

Art. 6 Conduzione dell'orto

La concessione è personale e non potrà essere trasferita a terzi. La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura. E' data la facoltà di subentro al coniuge o ai figli, in caso di decesso del concessionario, a condizione che per gli stessi ricorrano i requisiti di cui all'art. 3.

Art. 7 Divieti - Obblighi

Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola; in ogni caso la produzione non può dare origine ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al consumo singolo e familiare.

I cittadini a cui vengono concessi gli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste nel presente regolamento ed in particolare:

- a) mantenere l'orto assegnato in condizioni e aspetto decoroso, non degradato, non incolto e non disordinato con attrezzature e utensili sparsi sul terreno; provvedere alla regolare manutenzione di eventuali siepi e manufatti presenti all'atto della concessione;
- b) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, percorsi pedonali e

fossi, canali di sgrondo delle acque, strutture per il ricovero degli attrezzi laddove presenti;

- c)** fare buon uso del sistema di irrigazione, evitando di sprecare l'acqua e di creare danneggiamenti all'apparato di distribuzione della rete idrica, attenendosi scrupolosamente alle comunicazioni del Comune in caso di periodi di limitazione del consumo dell'acqua, con divieto assoluto di conservare l'acqua in fusti o bidoni aperti, onde evitare la diffusione di zanzare o altri insetti parassiti dell'uomo;
- d)** utilizzare le buone pratiche per conservare il terreno umido, utilizzare pacciamature, reinterro di materiale vegetale, paglia e fogliame per evitare l'aridità del terreno e l'eccessiva dispersione di umidità;
- e)** è vietato recintare l'orto assegnato, manomettere le recinzioni già presenti, estirpare le siepi presenti all'atto della concessione;
- f)** è vietato realizzare capanni o similari strutture di legno, in muratura o di altro materiale;
- g)** è vietato scaricare e depositare per qualsiasi motivo rifiuti e materiali nocivi;
- h)** è vietato detenere e/o allevare animali da cortile e/o lasciare incustodito qualsiasi animale all'interno dell'appezzamento concesso in uso;
- i)** è vietato utilizzare prodotti chimici quali concimi, fertilizzanti, ammendanti, fitofarmaci e altri prodotti che non siano ammessi in agricoltura biologica;
- l)** è vietato detenere materiali infiammabili e bombole GPL, accendere fuochi, bruciare stoppie, residui vegetali ed altro o rifiuti;
- m)** è vietato accedere all'orto con qualsiasi tipo di veicoli a motore, anche per la preparazione del fondo di coltura.
- n)** è vietato installare coperture in plastica, ad uso serra, di altezza superiore a 80 cm, comunque tali da non dare origine a strutture stabili ed indecorose e, se realizzate, a rendersi disponibile a rimuoverle su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;
- o)** ad utilizzare tutori a sostegno di specie ortive (es. pomodori, piselli, ecc.) che non superino l'altezza di 2 metri fuori suolo.

L'inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni contenute in questo articolo, quando verificata direttamente dall'Amministrazione tramite gli uffici competenti, comporterà la decadenza immediata della concessione.

Art. 8 Tipologia delle unità coltivabili

Ogni orto avrà una dimensione variabile, ma di regola pari a circa 30-40 metri quadrati, in rapporto alla consistenza delle aree disponibili.

La suddivisione delle aree individuate ad orti urbani in unità coltivabili viene determinata dall'ufficio tecnico comunale, che provvederà preliminarmente, se necessario, ad effettuare i trattamenti di aratura e fresatura delle aree prima di concederle ai richiedenti.

L'Amministrazione comunale potrà attrezzare le aree adibite a orti urbani con strutture per il ricovero degli attrezzi, in numero di una o due per ogni area.

Le aree saranno dotate di allacciamento comunale alla rete idrica.

Art. 9 Spese di concessione

La concessione è a titolo gratuito e temporaneo. Restano a carico del concessionario le spese di consumo dell'acqua ed eventuale energia elettrica calcolate annualmente dall'Amministrazione comunale, sulle spese di gestione e piccola manutenzione, nonché sulle eventuali spese di registro del contratto di concessione.

Qualora l'Amministrazione destinasse uno o più orti (individuati a parte) per iniziative sociali e/o ecologiche di particolare interesse pubblico, potrà esentare il pagamento del canone concessorio.

Art. 10 Responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile.

L'Amministrazione Comunale rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'utilizzo dell'orto assegnato.

Articolo 11 Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è suscettibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale, sulla base di normative intervenute o sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione.

Eventuali modificazioni al presente regolamento, approvate successivamente alla stipula della concessione, sono considerate automaticamente ed integralmente accettate da parte dei concessionari, a pena di decadenza della concessione.

Articolo 12 Controlli e verifiche

Le competenze per i controlli e le verifiche di ogni genere sono individuate nella figura degli agenti del Corpo di Polizia Locale e nei tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il concessionario dovrà sempre rendersi disponibile a consentire l'accesso per i controlli riguardanti la corretta gestione dell'orto urbano assegnato .

Articolo 13 Norme finali

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il Codice Civile.

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 04.04.2017, pubblicata all'Albo comunale il 11.04.2017 sino al 26.04.2017, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 22.04.2017.

IL SINDACO

f.to dott.ssa Chiara Drago

(LS)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Giuseppe Brando